

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ Repertorio Municipale

ACCORDO QUADRO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
IMBARCAZIONI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VENEZIA - LOT-
TO ...: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI -
GARA .../2026 - CIG - CUI S00339370272202600018**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno xx (xxx) del mese di _____, median-
te scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la
Sede

TRA

a) nato a, C.F. , in qualità di Le-
gale Rappresentante dell'impresa con sede a Venezia,
....., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

b) dott. nato a, C.F.:, che dichiara di inter-
venire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di
..... domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Ve-
nezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto de-
nominato semplicemente «stazione appaltante».

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. del, si è

stabilito di procedere all'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle imbarcazioni in dotazione al Comune di Venezia mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 e dell'art. 2 lett. n) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo quanto stabilito dall'art. 108 comma 3 (allegato I.1.articolo 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n.36/2023;

- che con la medesima determinazione si è stabilito che il servizio verrà svolto sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei suoi allegati, per il valore contrattuale massimo stimato, per tutta la durata dell'Accordo quadro, di €370.000,00 o.f.e., di cui importo soggetto a ribasso € 370.000,00 così suddiviso:

- Lotto 1: € 90.000,00,
- Lotto 2: € 160.000,00;
- Lotto 3: € 120.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. del, è stato approvato il verbale unico di gara del, ed aggiudicato il servizio al sunnominato appaltatore, per l'importo contrattuale complessivo di €, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta economica che ha determinato un ribasso pari al%, sull'importo a base di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026-2028 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di

gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto dell'Accordo quadro

- 1.** La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Accordo quadro, dell'offerta economica presentata in sede di gara che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
- 2.** Il presente Accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti ivi richiamati, ha lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli appalti specifici che saranno attivati tra la Stazione appaltante e l'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 3.** L'appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di **non avvalersi / avvalersi** del subappalto.

Articolo 2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

- 1.** L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dei suoi allegati, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Durata dell'Accordo Quadro

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo quadro può essere prorogata fino a ventiquattro mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

2. È altresì facoltà della stazione appaltante avvalersi della proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale potrà prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente.

Articolo 4. Ammontare dell'Accordo quadro

1. Il valore massimo dell'Accordo quadro (rappresentativo della sommatoria dell'importo presunto degli ordinativi che potranno essere affidati in virtù del presente contratto nell'arco della sua validità) ammonta a € (Euro/00), oneri fiscali esclusi. L'importo è al netto dell'I.V.A., fatta salva la liquidazione finale, gli oneri per la sicurezza, sono pari ad €. 00,00.

2. L'importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per la stazione appaltante, che non risponderà nei confronti dell'appaltatore in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'appaltatore.

Articolo 5. Ordinativi di esecuzione e corrispettivo - Revisione dei prezzi

1. La modalità di retribuzione dei servizi relativi ai Contratti derivati attuativi dell'Accordo quadro, è disciplinata dall'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data

3. Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e l'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 6. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione di ciascun Contratto derivato e attuativo del presente Accordo quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante, gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 5. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo quadro mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità asso-

luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti, ove previsti ed autorizzati.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente Accordo quadro, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione ai contratti derivati dal presente Accordo quadro, salvo le deroghe concesse dalla legge sopra citata.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente Accordo quadro.

Articolo 7. Cessione dell'Accordo quadro e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del presente Accordo quadro e di ciascun Contratto derivato, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti relativa a ciascun Contratto derivato alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 8. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante, per l'importo di €

La polizza, inoltre, è stata emessa e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs 36/2023.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo quadro.
3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 9. Responsabilità verso terzi e assicurazione .

1. Ai sensi dell'art 18 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'appaltatore ha presentato la seguente polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi:

- Polizza n. _____, emessa dalla società

_____, Agenzia _____ con scadenza
_____, per un massimale di € _____ per ogni sini-
stro;

2. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente Accordo quadro la polizza di cui ai punti precedenti e a mantenerla efficace e valida. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, l'Accordo quadro con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 10. Penali

1. Ai sensi dell'art 126 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in caso di irregolarità e inadempimenti, verranno applicate le penali previste dall'art. 17 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere l'Accordo quadro.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri col-

laboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, sa-

lute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e

Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.,

in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso la comunicazione antimafia

.....

2. Il presente Accordo quadro e ciascun Contratto derivato saranno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo dell'Accordo quadro, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore, ad inizio lavori di ciascun Contratto derivato, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopra richiamato Protocollo di legalità, allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e il relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'Accordo quadro, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

7. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

8. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Recesso e risoluzione dell'Accordo quadro

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro anche nei casi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in ottem-

peranza al disposto di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso in cui intervenga la risoluzione per qualsiasi ragione dell'Accordo quadro la stessa determinerà automaticamente anche la risoluzione dei singoli contratti applicativi.

4. Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertata, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026-2028 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e nei relativi Allegati.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente Accordo quadro.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione dell'Accordo quadro e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 17. Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro

1. Fanno parte del presente Accordo quadro e di ciascun Contratto derivato e si intendono allegati allo stesso, ancorché non acclusi al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- la determinazione dirigenziale n. del con allegato il verbale unico di gara;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6 com-

ma 1;

- l'offerta economica;
- la polizza di garanzia.

**Articolo 18. Spese dell'Accordo quadro, imposte, tasse e
trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente Accordo quadro e dei relativi Contratti derivati, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi relativi a ciascun Contratto derivato, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di verifica di conformità.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente Accordo quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente Accordo quadro, che consta di n. .., fogli, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Legale Rappresentante dell'impresa

Il Dirigente dell'Area Economia e Finanza